

Emerge dai chiarimenti sulla tregua fiscale contenuti nella circolare 1/2023 delle Entrate

# Sanatoria avvisi bonari in slalom

## Regolarizzazione a rischio per molte scadenze del 2022

Pagina a cura  
DI GIUSEPPE RIPA E  
ALESSANDRO LATTANZI

**T**regua fiscale al via: si parte con la definizione agevolata degli avvisi bonari, diversificata in tre fattispecie. Ma i contribuenti devono affrontare un percorso a ostacoli tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è. Come le scadenze degli avvisi bonari intervenute per gran parte del 2022. E quanto emerge dalla circolare n. 1/E del 13 gennaio scorso, con la quale l'Agenzia delle entrate ha diffuso i chiarimenti ufficiali sulle norme contenute nella sezione dedicata alla cosiddetta "tregua fiscale" della legge di Bilancio 2023, il cui primo step è rappresentato dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ossia degli avvisi bonari. Le novità apportate alla regolarizzazione afferiscono: (i) alla riduzione delle sanzioni irrogate ridotte dal 10% al 3% dell'imposta dichiarata ma non versata, ovvero della maggiore imposta dovuta, (ii) alla rideterminazione dei piani di pagamento.

**Gli avvisi bonari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021.** Per tali periodi di imposta, sarà possibile beneficiare dell'agevolazione soltanto se:

- il termine di pagamento delle somme dovute, ovvero della prima rata, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023). Dunque, esemplificando, se una comunicazione 36-bis è stata notificata non a mezzo telematico in data 20/12/2022, sarà possibile rientrare nell'agevolazione, posto che la prima rata scadrà il 19/1/2023.

- le comunicazioni saranno recapitate successivamente alla medesima al 1° gennaio 2023.

Restano ferme le disposizioni in tema di "lieve adempimento", difatti, i benefici della definizione rimarranno anche nelle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle somme dovute o della prima rata per un periodo non superiore a sette giorni, lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3%, e,

in ogni caso a 10 euro, nonché in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento di quella successiva. Tuttavia, in tali casi si dovranno applicare le relative sanzioni per la carenza e/o ritardato pagamento. Per contro, il carente o ritardato versamento oltre i limiti sopra esposti faranno decadere dal beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute nella misura piena (30% dell'imposta dovuta).

**Le rateizzazioni già in corso al 1° gennaio 2023.** La circolare, al punto n. 2, precisa che per gli avvisi bonari, riferiti a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 è in corso un pagamento rateale, si potrà beneficiare della definizione agevolata.

In sostanza, per i piani rateali già in essere al 1° gennaio 2023, riguardanti tutti i periodi d'imposta, si potrà beneficiare dell'agevolazione se non si sarà verificata una delle ipotesi comportanti la decadenza, già in precedenza citate al punto n. 1.

In questo caso, si specifica che l'agevolazione consisterà nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31/12/2022.

Si badi bene che l'importo residuo da versare, ai fini della rideterminazione della sanzione, dovrà essere determinato anche tenendo conto degli importi di eventuali rate scadute entro il 31/12/2022, ma non ancora versate. Per esempio, se una rata è scaduta il 15/11/2022, senza essere stata versata, dovrà essere conteggiata a riduzione del debito, purché questa venga poi versata entro la rata successiva (15/2/2023), nella misura originariamente prevista, ossia con sanzione pari al 10% e ovviamente attraverso il ravvedimento operoso.

Quanto al piano rateale, se l'importo rateizzato è superiore a 5 mila euro, il piano rimarrà lo stesso originariamente previsto, senza subire alcuna modifica, dovendo quindi il contribuente procedere al pagamento delle

rate residue secondo le scadenze previste. Per contro, se l'importo originario non era superiore a 5 mila euro, si potrà usufruire dell'estensione fino a venti rate.

La circolare, sul punto, riporta esempi esaustivi e precisi di come occorre procedere al ricalcolo delle sanzioni e delle rateizzazioni; tuttavia, occorre precisare che i contribuenti e, soprattutto, gli addetti ai lavori, potranno avvalersi dell'apposito software che verrà rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

Quanto alla decadenza, rimangono valide le indicazioni già in precedenza affermate per il "non" lieve inadempimento.

**L'estensione dei piani rateali** Si è sopra accennato al fatto che anche per le rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, di importo inferiore a 5 mila euro, è stata prevista la possibilità di allungare i termini di pagamento da 8 a 20 rate trimestrali. Questo in quanto il comma 159, art. 1, L. 197/2022, ha previsto ciò per le rateizzazioni che avrebbero avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2023, a prescindere dall'importo richiesto. Con questa precisazione si è quindi armonizzato ed equiparato tutto l'assetto dei pagamenti rateali, sia quelli già in essere che quelli che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2023, evitando così di generare penalizzazioni e disuguaglianze in capo ai contribuenti.

**I "vuoti" della sanatoria.** Ad ogni modo, non tutto sarà sanabile, poiché dalla disamina della circolare, se rapportata alle altre previsioni della tregua fiscale, emerge come all'interno dell'assetto normativo vi siano alcune aree vuote di non sanabilità. Infatti, per i pagamenti degli avvisi bonari a cui il contribuente non ha potuto ottemperare, che hanno comportato la decadenza, sarà possibile porre rimedio solo se l'iscrizione a ruolo sia stata eseguita entro il 30/6/2022. In questo caso, si potrà usufruire della rottamazione-quater, ben più appetitosa, posta la cancellazione integrale di sanzioni e interessi.

Tuttavia, l'accesso non sarà automatico poiché si dovranno



fare i conti con le tempistiche degli Uffici per la formazione del ruolo; conseguenza di ciò è che le scadenze intervenute a ridosso della predetta data difficilmente permetteranno l'accesso alla sanatoria in oggetto. Inoltre, laddove non si riesca ad accedere della rottamazione, non si potrà nemmeno beneficiare della regolarizzazione degli omessi pagamenti di cui ai commi 219-221, essendo questa limitata alle sole rate non pagate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Ecco allora la formazione di un vuoto di non sanabilità, che può estendersi alle scadenze degli avvisi bonari intervenute per gran parte del 2022.

—© Riproduzione riservata—■

## La definizione agevolata degli avvisi bonari

<b>Benefici previsti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%</li><li>• Estensione dei piani rateali fino a 20 rate trimestrali, anche per le somme inferiori a 5.000 euro</li></ul>
<b>Condizioni di accesso</b>	<p><i>Periodi d'imposta 2019, 2020, 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il termine di pagamento delle somme dovute, ovvero della prima rata, non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023</li><li>• le comunicazioni saranno recapitate successivamente alla medesima al 1° gennaio 2023</li></ul> <p><i>Per tutti i periodi d'imposta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il piano rateale deve essere in corso di regolare pagamento. Non si deve essere decaduti</li></ul> <p><i>Per le somme inferiori a 5.000 euro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• estensione del piano rateale da 8 fino a un massimo di 20 rate trimestrali, sia per quelli in corso di pagamento, che per gli avvisi notificati a partire dal 1° gennaio 2023</li></ul>
<b>Decadenza</b>	Si decade dalla definizione agevolata se il contribuente non versa, ovvero versa oltre i limiti di quanto previsto per il "lieve inadempimento"